

TUTTI GLI AIUTI DEL GOVERNO CONTE/Il sostegno passa da regole confuse e carenti

Una marea di bonus. Sulla carta Oltre 200 decreti attuativi previsti. Meno di 1/3 emanati

Pagine a cura
DI STEFANO VERNA

«**S**ostegno»: questo è il termine che ricorre con più frequenza all'interno dei quattro decreti emanati dal governo nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prorogata, sempre per decreto, fino al 15 ottobre. Termine appropriato, in quanto i decreti contengono misure dirette a fronteggiare l'emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma, in generale, non sempre sufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell'epidemia; l'appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, ai decreti Rilancio e Agosto. I decreti sono inoltre accomunati:

- dall'incertezza che ha caratterizzato il periodo intercorrente tra entrata

in vigore e conversione in legge, nel corso del quale i flussi di emendamenti presentati hanno arrecato un senso di provvisorietà, e quindi minor efficacia, alle disposizioni emanate;

- dalla sterilità di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti applicativi (decreti ministeriali, provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e risoluzioni dell'Agenzia). Sono oltre 200 i decreti attuativi previsti e a oggi ne risultano emanati neppure un terzo;

- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso a ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono;

- dall'eccessiva frammentazione di alcune disposizioni; basti pensare al confuso moltiplicarsi di categorie di contribuenti beneficiari del-

le sospensioni nei pagamenti, all'inutile duplicazione del credito d'imposta sulle spese per sanificazioni, ai differenti limiti di fatturato;

- dalle complicazioni procedurali di alcuni bonus (es., lo sbandierato bonus viaggio, mal digerito da operatori e utenti);

- dal moltiplicarsi di circolari, comunicati, faq e messaggi dell'Agenzia entrate e dell'Inps/Inail, spesso necessarie (ad esempio, sulla definizione di fatturato), talvolta sorprendenti (ad es., le esclusioni dal contributo a fondo perduto) e confliggenti rispetto a passate interpretazioni (ad es., sulla restrizione della definizione di «parte comune» all'ambito condominiale).

Dei suoi citati mali risentono anche i diversi «bonus» che, sotto forma di crediti o esenzioni d'imposta, indennità o contributi a fondo perduto, sono stati inseriti e via via modificati nei di-

versi decreti.

La maggior parte è diretta al ristoro dei danni economici subiti dai contribuenti (lavoratori, famiglie e imprese) in generale e da alcuni settori in particolare (turismo, ristorazione, spettacolo, sport ecc.), con alcune ingiustificate penalizzazioni (i professionisti ordinistici, generalmente esclusi da qualsiasi contributo) e altri irragionevoli benefici (il contributo alle colf, anche senza aver subito riduzioni di orario lavorativo).

Solo alcuni sono dotati di una forza propulsiva di rilancio economico; ci si riferisce in particolare al bonus del 110% (da cui sono però escluse le imprese) e ai timidi crediti d'imposta per investimenti pubblicitari (con limiti di spesa palesemente insufficienti) e contributo ecobonus auto.

Tracciare un quadro d'insieme di queste disposizioni è l'obiettivo del quadro si-

nottico pubblicato in questo speciale che si propone di semplificare la comprensione delle diverse misure e aiutare a individuare, da parte dei vari operatori (professionisti, imprese, famiglie), i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo e interpretativo, ancora tutt'altro che concluso.

Non è nemmeno escluso che il panorama dei bonus possa essere presto integrato da nuovi e più incisivi incentivi. Anche perché gli italiani sono attanagliati da un'incertezza che li spinge ad accumulare risparmi e impedisce una vera ripresa degli investimenti e dei consumi; ma per superarla sarebbero necessari provvedimenti meno legati all'emergenza, più coraggiosi e dotati di una visione etica ed economica di lungo periodo.

© Riproduzione riservata

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

1 Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)

Art. 122 e 125, DL 34
circ. 9/E; 11/E
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854
circ. 20/E
circ. 25/E

Per la cessione del credito occorre attendere il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro l'11 settembre 2020 che stabilirà la percentuale spettante in base a richieste pervenute e risorse disponibili.

Ad imprese, professionisti, artisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale, come B&B e le case vacanze per le locazioni brevi (purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, co. 4, D.L. 34/2019 è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto ai limiti alle compensazioni, e non imponibile, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro (con un limite complessivo di 200 milioni di euro), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, incluse eventuali spese di installazione. L'attività di sanificazione deve essere finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significativa la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19, come risultante da apposita certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti e, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del

lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, devono essere diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri e essere finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo». Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento. Per poter utilizzare il credito d'imposta occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 7 settembre 2020 tramite l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni. Può essere anche ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari, che lo potranno utilizzare in compensazione nel 2021 senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale (ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti) che verrà resa nota con provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020. Alle persone fisiche non imprenditori o professionisti è riconosciuta la detrazione irpef per l'acquisto di mascherine conformi.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

<p>2 Credito d'imposta per mettere in sicurezza le attività aperte al pubblico</p> <p>Art. 120 e 122, DL 34 provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854 circ. 20/E</p> <p>Con uno o più decreti ministeriali, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.</p>	<p>Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; attività di alloggio connesse alle aziende agricole; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; gestione di vagoni letto; alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; ristorazione con somministrazione; attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; ristorazione ambulante; ristorazione su treni e navi; catering per eventi, banqueting; mense; catering continuativo su base contrattuale; bar e altri esercizi simili senza cucina; attività di proiezione cinematografica; attività delle agenzie di viaggio; attività dei tour operator; servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; attività delle guide e degli accompagnatori turistici; organizzazione di convegni e fiere; attività nel campo della recitazione; noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; attività nel campo della regia; altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; attività di biblioteche ed archivi; attività di musei; gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; parchi di divertimento e parchi tematici; gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; stabilimenti termali), oltre che alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto ai limiti di compensazione, pari all'60% delle spese sostenute nel corso del 2020, fino a un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; per acquisti di arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (es. software per agevolare lo smart working e i sistemi di videoconferenza) e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Spesa complessiva 2 miliardi di euro. Il credito è cumulabile (nel limite massimo dei costi sostenuti) con l'agevolazione per le spese di sanificazione e l'acquisto di DPI anche se, generalmente, sarà più conveniente far rientrare la spesa (es. acquisto DPI o termoscanter) nel beneficio per l'adeguamento degli ambienti, non soggetto ai limiti del primo. E' utilizzabile nel solo 2021 in compensazione mediante F24, senza applicazione dei limiti alle compensazioni, o, dal 1° ottobre 2020, cedibile a terzi, anche banche o intermediari finanziari che che lo potranno utilizzare in compensazione ma senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Per poter utilizzare il credito d'imposta occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 attraverso l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.</p>
<p>3 Credito d'imposta per botteghe e negozi</p> <p>Art. 65, DL 18 ris. 13/E, circ. 8/E art. 122, DL 34 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1.7.20, n. 250739.</p>	<p>Alle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta non tassato nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione pagato (incluse le spese condominiali e i canoni di pertinenze comprese nel canone unitario, esclusi i canoni di affitto d'azienda) relativo al mese di marzo 2020, dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato in compensazione con mod. F24, cod. 6914, o ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari che lo potranno utilizzare in compensazione senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Per modalità attuative cessione credito d'imposta vedi n.4</p>
<p>4 Credito d'imposta locazioni commerciali</p> <p>Art. 28 e 122, DL 34 Ris. 32; circ. 14/E provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1.7.20, n. 250739. Ris.39 art. 77, DL 104 circ. 25/E.</p>	<p>Agli esercenti imprese, arti, professioni, (esclusi gli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita iva) agli affittuari agricoli e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, che hanno registrato nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni (limite non richiesto per alberghi, agriturismi, strutture termali, agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator), spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone versato nel 2020, per locazione, leasing (secondo la circolare 14 limitatamente al leasing operativo) o concessione, relativo ad immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale), con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio per i soggetti che svolgono attività, solo stagionale, riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO, quali alberghi e agriturismi).</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.</p> <p>Il credito d'imposta spetta se per gli esercenti suindicati, nei mesi di riferimento, con agevolazione calcolata separatamente per singolo mese, il fatturato (facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione), è stato almeno la metà di quello del corrispondente mese del 2019. Per gli enti non commerciali non è necessario il requisito del calo del fatturato per gli immobili utilizzati ai soli fini dell'attività istituzionale, mentre nel caso in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati all'attività istituzionale (es. adottando i criteri di bilancio ai fini dell'imputazione di costi e ricavi).</p> <p>Le spese condominiali pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della suindicata riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.</p> <p>Se i canoni si riferiscono a prestazioni complesse (es. coworking) o ad affitto d'azienda, quando almeno un immobile sia ad uso non abitativo, il credito d'imposta è del 30%.</p>

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

	<p>Ai commercianti al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, il credito d'imposta del 60% o 30% spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in compensazione nel mod. F24 (senza concorrere all'applicazione del limite annuo di importi compensabili), successivamente al pagamento del canone (cod. tributo 6920), o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (con indicazione nel quadro RU); • o, in alternativa, può essere ceduto: <ol style="list-style-type: none"> a) al locatore o al concedente, previa loro autorizzazione, a titolo di pagamento del canone, anche di mensilità successive (es. agosto) fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (es. canone 1.000, pagamento di 400 in denaro e 600 con la cessione del credito d'imposta); b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (che saranno controllabili solo in relazione ad utilizzi irregolari del credito) che avranno, a loro volta, facoltà di cedere il credito. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. La comunicazione della cessione (opportuna da formalizzare mediante scrittura privata per corrispondenza commerciale) potrà avvenire telematicamente dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (manca il provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari) utilizzando l'apposito modello ove riportare: il codice fiscale del soggetto cedente; la tipologia del credito d'imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, leasing, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d'azienda); l'ammontare del credito d'imposta maturato e i mesi a cui si riferisce; l'importo del credito d'imposta ceduto; gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta; il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi; la data in cui è avvenuta la cessione del credito. <p>I cessionari potranno utilizzare il credito d'imposta dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, dopo aver averla accettata tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.</p> <p>Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione in F24 i crediti d'imposta ricevuti, la ris. n. 39/2020 ha istituito i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "6930" denominato "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020"; • "6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020". <p>Si ritiene che i soggetti esclusi dall'agevolazione fiscale possano ricorrere all'art. 1218 cod. civ. secondo cui "Il debitore che non</p>	<p>5 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo al Sud <i>Art. 244, DL 34.</i></p> <p>6 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari <i>Art.186, D.L 34 circ. 25/E.</i></p> <p>7 Credito d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici <i>Art.119 e 121, DL 34</i></p>	<p>esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" e all'art. 1256, co. 2, in forza del quale, "se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile dell'inadempimento", equiparandosi l'impossibilità alla "forza maggiore" derivante dall'emergenza da Covid-19. Però secondo il tribunale di Milano, ordinanza 10.6, il locatore ha diritto di incassare la fideiussione posta a garanzia dell'affitto, non pagato a causa del lockdown. Per la comunicazione di riduzione del canone di locazione, è possibile impiegare il modello telematico RLI (obbligatorio dall'1.9.2020) al posto del modello 69 (comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3.07.2020).</p> <p>Alle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è attribuito un credito imposta ricerca e sviluppo maggiorato dal 12 al 25% (se grandi: almeno 250 dipendenti e fatturato annuo superiore a 50 milioni o attivo superiore a 43 milioni di euro), dal 12 al 35% (se medie: meno di 50 dipendenti e fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro) e dal 12 al 45% se piccole imprese. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Limite di spesa 48,5 milioni di euro.</p> <p>Per il 2020, il credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso nella misura del 50% dell'intera spesa sostenuta (e non nella misura del 75% dell'incremento) per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (limite complessivo 50milioni di euro), e sulle emittenti televisive e radiofoniche (limite complessivo 35milioni di euro). L'istanza prenotativa, con i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31.12.2020, deve essere presentata dal 1° al 30 settembre 2020. L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Entro il 31 gennaio 2021 dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell'istanza prenotativa.</p> <p>Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l'invio, con i nuovi criteri.</p> <p>E' attribuita una detrazione dall'irpef/ires pari al 110% a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condomini (tali anche senza formale costituzione; gli edifici con numero di condomini non superiore a otto, che non abbiano nominato un amministratore, per fruire della detrazione non sono tenuti a richiedere il codice fiscale, ma possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti);
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

DM 31.7 (decreto "asseverazioni")
DM 6.8 (decreto "requisiti tecnici")
Prov. 283847/2020
Circ. 24/E
Circ. 25/E.

- persone fisiche (al di fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto precisato sub b) per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari (nessuna limitazione per le quote di parti comuni) che possiedano l'immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o lo detengano in base ad un contratto di locazione, e loro familiari conviventi;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- società e associazioni sportive dilettantistiche (per i lavori finalizzati ai soli immobili o parte di immobili adibiti a spogliatoi),

in relazione alle le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per i seguenti interventi (cd. "trainanti") su unità immobiliari di qualunque tipologia (esclusi A1, A/8, A/9, queste ultime se non aperte al pubblico, mentre uffici, capannoni e negozi sono agevolati solo per i lavori condominiali, ma non per quelli effettuati direttamente sugli stessi):

a) isolamento termico (coibentazione) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (incluso il tetto) delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m²K, definiti dal decreto Mise dell'11 marzo 2008, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente (dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà o uso esclusivo) e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Spesa massima euro 40.000 per unità immobiliare, 30.000 oltre le 8 unità; 50.000 per gli edifici unifamiliari (es., nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 e 30.000 euro per 7). Il decreto "requisiti tecnici" fornisce nuovi limiti (senza conteggiare i ponti termici) di valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti per gli interventi di coibentazione delle superfici e per la sostituzione degli infissi;

b) interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici (ovvero, il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o con impianti di microgenerazione o a collettori solari (spesa massima euro 20.000 per unità immobiliare, 15.000 oltre le 8). La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica

dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento (fino a euro 48.000 - vedi lett. g) si aggiunge quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio attribuiscono il bonus anche ai condomini imprenditori o professionisti purché la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%. Le parti comuni devono essere condominiali; di conseguenza il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti;

c) interventi sugli edifici unifamiliari (unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (ossia dotate di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva) e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (ossia con un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva) e relative pertinenze per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore ovvero con impianti a microgenerazione o a collettori solari (spesa massima euro 30.000 per un numero massimo di due unità immobiliari);

d) opere di efficientamento energetico ex art.14, DL 63/2013 (interventi "trainati") che siano eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle lett. a), b) e c), tra cui: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse; nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente. Gli interventi trainati sono quindi gli unici di cui possono beneficiare i singoli appartamenti (es: un intervento trainante condominiale consente al singolo condòmino di usufruire del superbonus su un lavoro di efficienza energetica sostenuto per il proprio alloggio). Le spese sostenute per interventi trainanti prima del 1° luglio 2020 non danno diritto ad accedere al superbonus in relazione alle spese per interventi trainati sostenuti dopo tale data.

e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (limite di spesa 3.000 euro) a condizione che il soggetto benefici di almeno uno degli interventi trainanti.

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento (attestato dall'APE)

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

La detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico, anche in assenza di quelli «trainanti», qualora l'edificio sia di interesse culturale e paesaggistico sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs 42/2004 o gli interventi trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi.

Sono ammessi al superbonus gli "interventi di demolizione e ricostruzione" (c.d. ristrutturazione costruttiva) che, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) n. 2), DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni) dal 17 luglio ricomprendono "gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

f) gli interventi antisismici sugli edifici, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indipendentemente dalla classe di rischio sismico conseguita, ivi comprese:

i) le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita; ii) le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. Il limite di spesa è 95.000 per unità immobiliare.

g) l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (massimo euro 48.000 euro e comunque nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto) e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh, a patto che effettui uno dei tre interventi "trainanti".

La detrazione del 110% può essere: i) utilizzata come credito d'imposta recuperabile in 5 quote annuali di pari importo; ii) ceduta a terzi, ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari, anche in relazione a tutte le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021; iii) trasformata in uno sconto in fattura (anche parziale) fino al 100% dei lavori, consentendo quindi di realizzare gli interventi anche senza alcun pagamento. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini iva

ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato ai sensi dell'articolo 121, DL 34/2020.

L'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con Provvedimento 283847/2020 inviato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. L'invio è effettuato dal beneficiario o, per gli interventi relativi a parti comuni di condomini, dall'amministratore del condominio o, nel caso di condomini c.d. "minimi" senza amministratore, dal singolo condomino a tal fine incaricato e, in tutti i casi, anche tramite un intermediario fiscale abilitato, sempre però dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni dal rilascio, da parte dell'ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste. Il modello può essere inviato anche dal soggetto che appone il visto di conformità; tale modalità è obbligatoria nel caso di cessione delle rate residue non fruite. E' possibile annullare o sostituire la comunicazione entro il quinto giorno successivo all'invio.

Il cessionario o l'impresa che ha effettuato i lavori acquisisce un credito del 110% che può utilizzare in compensazione (non per il debito da rottamazione-ter) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione di opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (e previa conferma dell'esercizio dell'opzione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate), o, a sua volta, cedere a terzi. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La scelta per la cessione o lo sconto può essere esercitata in relazione a ciascuno stato avanzamento lavori (SAL), fino ad un massimo di due, di importo non inferiore al 30% dell'intervento complessivo. I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Il credito d'imposta per interventi antisismici può essere ceduto ad una società assicurativa a fronte della stipula di una polizza a copertura di eventi calamitosi riducendosi al 90%.

I lavori devono essere pagati con bonifico bancario o postale da cui risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o il codice fiscale dell'impresa. Le fatture o le ricevute fiscali e la ricevuta del bonifico bancario o postale devono essere conservati.

Fermi restando i limiti generali di spesa, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all'ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (non per il sismabonus).

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

	Il tecnico asseveratore (vedi di seguito) attesta che i costi per tipologia di intervento non sono superiori ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero o ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile. Nel caso in cui l'asseverazione possa essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo (al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie) di cui all'allegato 1 al Decreto "Requisiti tecnici". Sono necessari: i) l'attestazione per la prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento; ii) specifiche asseverazioni da parte di tecnici (ingegneri, architetti, geometri) in relazione alla sussistenza dei requisiti minimi e della congruità delle spese sostenute per gli interventi energetici o della riduzione del rischio sismico, rese su modelli compilati accedendo alla pagina web dell'Enea (uno per lo "stato finale", uno per eventuali "SAL") recanti "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" e accompagnati da copia della polizza di assicurazione; iii) il visto di conformità (da parte di commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nonché sulla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.		Il credito d'imposta (utilizzabile in F24 o cedibile o chiesto a rimborso) è calcolato moltiplicando il 20% del valore nominale del credito per il 24% (aliquota ired). Dalla data della cessione del credito le perdite e le eccedenze ACE corrispondenti non sono più utilizzabili. La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è comporta il pagamento del canone annuo pari all'1,5% della differenza, misurata alla fine di ciascun anno, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate da convertire (e già convertite) e le imposte versate a titolo di IRES e relative addizionali.	
10	Esonero Tosap pubblici esercizi Art. 181, DL 34.	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, i pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).		
11	Agevolazioni start up innovative Art. 38, DL 34 Attesi decreti ministeriali attuativi entro il 18 luglio.	Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo commissionate a start up innovative calcolato sul 150%. Detrazione dall'irpef (prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria ex art. 29 DL 179/2012) del 50% della somma (massima di 300.000 euro) investita nel capitale sociale di una start-up o PMI innovativa, direttamente ovvero per il tramite di oicr che investano prevalentemente in start up innovative, nel rispetto dei limiti del Regolamento Ue n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica); l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.		
12	Raddoppio somma non tassata welfare aziendale Art. 112, DL. 104.	Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti (es. buoni spesa) non tassati è elevato da 258,23 a 516,46 euro.		
INDENNITÀ AI LAVORATORI				
13	Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato - bonus baby-sitting Art. 23, co. 1-5, 8 DL 18 circ. Inps 44 e 45 art. 72, DL 34 procedura: v. messaggio Inps 5.6.20 n.2350; circ. Inps 73 e 81 art.21, DL 104.	Dal 5 marzo al 31 agosto 2020, i dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all'Inps, con figli fino a 12 anni o disabili, hanno diritto ad un congedo parentale fino a 30 giorni (per nucleo familiare, anche in caso di più figli) con un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito (per gli iscritti alla gestione separata il 50% di 1/365 del reddito individuato secondo le regole del congedo parentale ordinario, mentre per artigiani, commercianti e coltivatori diretti è pari alla metà della retribuzione convenzionale stabilita per legge), con contribuzione previdenziale figurativa. In alternativa, i su citati lavoratori possono optare per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter (regolarmente assunta) o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 per i dipendenti del settore pubblico), tramite libretto di famiglia e registrazione al sito dell'INPS. Qualora al momento della domanda del bonus il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600 euro, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Ugualmente, se i		
8	Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali e nazionali. Art. 12-bis, DL 23 Art. 46-bis, DL 34 Non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal DL 34/2019 (che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 30 giugno 2019) che stabilisca le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese ammesse al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta.	L'art. 49 del DL 34/2019 riconosce alle PMI esistenti alla data dell'1.1.2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, e nei limiti del regime degli aiuti "de minimis". Per l'anno 2020, il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto (art. 12-bis, DL 23) Le risorse sono incrementate di 30 milioni a favore delle imprese non PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia (art. 46 bis, DL 34).		
9	Trasformazione DTA in crediti d'imposta Art. 55, DL 18.	Opzione per trasformare in crediti d'imposta le perdite fiscali e le eccedenze ACE non ancora utilizzate dalle società, cedendo, non a società del medesimo gruppo, entro il 31.12.2020, crediti scaduti da oltre 90 giorni.		

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		genitori lavoratori non hanno mai presentato alcuna domanda di bonus baby sitting potranno fruire del congedo COVID-19 nella misura massima pari a 30 giorni; nel caso in cui, invece, abbiano presentato una o più domande di bonus per un importo pari o inferiore a 600 euro, il congedo sarà fruibile per massimo 15 giorni, mentre non sarà fruibile per un importo superiore a 600 euro. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavorativi conviventi e possono essere fruiti anche in forma oraria (dal 19 luglio 2020). Le domande di congedo parentale Covid-19, presentate dopo il 18 maggio in sostituzione di quello ordinario, obbligano il datore di lavoro a effettuare una rettifica utilizzando il flusso uniemens di luglio. Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo di cui all'art. 1, co. 355, L. 232/2016.			di marzo e aprile, un'indennità mensile non tassata pari a 600 euro.
	Disposizioni comuni a tutte le indennità <i>Art. 86, DL 34.</i>	Le indennità non sono tassate, non sono tra loro cumulabili e sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. I lavoratori che hanno già percepito l'indennità di 600 euro per marzo ex art. 27, 28, 29, 30, 38, DL 18 (vedi nn. 14,1,16,18,20) potranno ricevere l'indennità 600 euro di aprile senza presentare una nuova domanda. Dal 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo e dal 15 agosto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del DL 34. In caso di reiezione della domanda, è possibile presentare istanza di riesame nei successivi 20 giorni o entro il 21 giugno per le domande respinte prima del 1° giugno (mess. Inps 2263).		16 Indennità stagionali del turismo e stabilimenti balneari <i>Art. 29, DL 18</i> <i>Art. 84, co.5 e 6, DL 34</i> <i>circ. Inps 67 art. 9, DL 104.</i>	Ai dipendenti stagionali nel settore turismo, senza pensione o reddito di lavoro dipendente, e ai lavoratori in somministrazione nei medesimi settori, senza pensione o reddito di lavoro dipendente o Naspi, è riconosciuta dall'Inps un'indennità non tassata mensile di 600 euro per marzo e per aprile, nonché di 1.000 euro per maggio in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020. E' riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro se i su citati requisiti sussistono al 15.8.2020.
				17 Indennità dipendenti a tempo determinato del turismo e stabilimenti balneari <i>Art. 9, DL 104.</i>	Ai dipendenti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate nel 2018 e tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, senza pensione e rapporto di lavoro dipendente al 15 agosto 2020, è riconosciuta un'indennità non tassata di 1.000 euro.
				18 Indennità operai agricoli a tempo determinato <i>Art. 30, DL 18</i> <i>Art. 84, co.7, DL 34.</i>	Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione, che nel 2019 lavorato almeno 50 giornate, è riconosciuta dall'Inps un'indennità di 600 euro per marzo e 500 euro per aprile.
				19 Indennità altri lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, venditori a domicilio <i>Art. 84, co.8 e 9, DL 34</i> <i>circ. Inps 67 art. 9, DL 104.</i>	E' riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per aprile e per maggio, ed un'ulteriore indennità di 1.000 euro, ai seguenti lavoratori, non titolari di altro lavoro dipendente o pensione che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro causa COVID 19: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro); c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 (29 febbraio 2020 per l'indennità di 1.000 euro) siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e senza contratto al 23 febbraio 2020 (15 agosto 2020 per l'indennità di 1.000 euro); d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
14 Indennità professionisti, co.co.co, artigiani e commercianti <i>Art. 27, 28 DL 18</i> <i>circ. inps 49</i> <i>art. 84, co 1-3, DL 34</i> <i>circ. Inps 80.</i>	Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta dall'Inps per i mesi di marzo e aprile, un'indennità mensile non tassata pari a 600 euro. Dal 19 giugno è possibile presentare l'istanza per il riconoscimento dell'indennità per maggio 2020 pari a 1000 euro a: i) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che autocertifichino di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (entrate meno uscite e ammortamenti) del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; sono quindi esclusi i lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività dopo il secondo bimestre 2019 (circ. 80); ii) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020.				
15 Indennità artigiani e commercianti <i>Art. 28 DL 18</i> <i>circ. inps 49</i> <i>art. 84, co 4, DL 34.</i>	Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad eccezione della Gestione separata), è riconosciuta dall'Inps per i mesi			20 Indennità lavoratori dello spettacolo <i>Art. 38, DL 18</i> <i>art. 84, co.10 e 11, DL 34 art. 9, DL 104.</i>	E' riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per marzo, aprile e maggio, ed una ulteriore di 1.000 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione, con reddito 2019

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		non superiore a 50.000 euro e almeno 30 contributi giornalieri versati o reddito non superiore a 35.000 euro e almeno 7 contributi giornalieri versati.			Il reddito è individuato secondo il principio di cassa (anche per i contribuenti forfetari) come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
21	Indennità collaboratori sportivi <i>Art. 96, DL. 18 Art. 98, DL 34 DM 29.5 Art.12, DL 104 (atteso DM entro il 22.8).</i>	E' riconosciuta da Sport e Salute spa un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ai titolari di rapporti di collaborazione con società e associazioni sportive dilettantistiche. Medesima indennità è erogata per il mese di giugno, senza che sia necessaria un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio.			
22	Indennità COLF <i>Art. 85, DL 34 circ. Inps 65 art.21, DL 104.</i>	Ai lavoratori domestici, non conviventi col datore di lavoro, non titolari di pensione o altro reddito di lavoro dipendente, è riconosciuta, per aprile e per maggio 2020, un'indennità mensile di 500 euro (non cumulabile con quelle indicate nei precedenti riquadri o col Rem), se hanno in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma inps o presso gli Istituti di Patronato, previa dotazione di un PIN rilasciato dall'INPS o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).			
23	Indennità lavoratori marittimi <i>Art. 10, DL 104.</i>	E' riconosciuta un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo e non sono titolari di altri contratti di arruolamento o lavoro dipendente, NASPI, indennità di malattia, pensione alla data del 15 agosto 2020.			
24	Fondo per il reddito di ultima istanza: indennità per professionisti ordinistici e lavoratori a tempo scaduti <i>Art. 44, DL. 18; art. 78 e 84, DL 34 DM 28.3 (indennità marzo) DM 29.5 (indennità aprile e maggio) art.13, DL 104 circ. 25/E.</i>	I professionisti iscritti a Casse di previdenza, non titolari di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di pensione, possono presentare dal 1° al 30 aprile alle rispettive Casse domanda per il riconoscimento di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo se i) hanno chiuso la partita Iva dal 23 febbraio al 31 marzo; ii) se nel 2018 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 35.000 euro e subito limitazioni all'attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per il Covid-19; iii) o compreso tra 35.000 e 50.000 euro con riduzione comprovata di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza sanitaria. L'indennità è riconosciuta anche ai dipendenti a tempo che scadono in questo periodo. La medesima indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di aprile, con gli stessi requisiti previsti per marzo (con riferimento al reddito professionale e non complessivo), a chi ha chiuso la partita Iva dal 23 marzo al 30 aprile e agli iscritti tra il 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che attestino un reddito complessivo 2018 entro i 50mila euro. L'assegnazione è automatica per coloro che hanno già percepito l'assegno di marzo; gli esclusi devono presentare la domanda dall'8 giugno all'8 luglio. L'indennità è prevista anche per maggio, in misura pari a 1.000 euro e con termine per la cessazione di attività allungato dal 30 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020.			
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO					
25	Contributo a fondo perduto a favore di imprese, lavoratori autonomi e agricoltori con ricavi non superiori a 5 milioni di euro <i>Art. 25, DL 34 circ. 15/E Provvedimento direttore Agenzia delle entrate 10 giugno 2020 circ. 22/E circ. 25/E</i> L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese che possono beneficiare della misura anche se risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.	E' riconosciuto un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap, a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, nonché di soggetti titolari di reddito agrario che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (nella generalità dei casi il 2019), hanno conseguito ricavi e compensi per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni e che, alternativamente: i) ad aprile 2020 hanno registrato una diminuzione di oltre 1/3 del fatturato e dei corrispettivi conseguiti ad aprile 2019; ii) hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; iii) hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni i cui stati di emergenza (ad es. perché colpiti da eventi sismici, alluvionali, ecc. facendo riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati individuano i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi) erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato d'emergenza Covid-19. Il contributo, che è comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per gli altri soggetti, è calcolato sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali: • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000; • 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 a fino a € 1.000.000; • 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino al limite di 5 milioni. Ricavi e compensi non devono essere ragguagliati ad anno; per quanto riguarda il fatturato, si considerano tutte le operazioni con data di effettuazione tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione. Concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari. I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2019 hanno diritto al contributo nella misura minima. Sono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta o iniziata successivamente al 30 aprile 2020, professionisti e lavoratori autonomi che hanno diritto a percepire le indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL n. 18/2020, professionisti (anche studi associati) iscritti alle casse di previdenza ordinarie (Cassa Forense, Cnpadc, Cassa del Notariato, Inarcassa, ecc.), società in liquidazione volontaria che hanno già avviato la liquidazione alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, consorzi tra imprese che si limitano ad operare il			

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

	<p>ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte e non hanno rappresentanza esterna (circ. 25).</p> <p>L'istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate dal 15 giugno al 13 agosto 2020; in caso di contributo superiore a 150.000 euro, l'istanza deve riportare l'autocertificazione antimafia, deve essere predisposta in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente, ed inviata tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.</p> <p>Prima di erogare il contributo, l'Agenzia esegue una prima serie di controlli formali (esistenza del codice fiscale del richiedente, della partita IVA attiva, presenza di tutti i campi obbligatori, ecc.) che, laddove superati, determineranno l'accredito entro ca. 10 giorni lavorativi, sotto condizione risolutiva del superamento dei controlli di merito (es. coerenza tra valori contenuti nell'istanza e dichiarazioni IVA o liquidazioni periodiche e dichiarazioni dei redditi).</p> <p>In caso di contributo in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia procede al recupero del contributo non dovuto con apposito atto, irrogando una sanzione dal 100% al 200%, oltre gli interessi di mora.</p> <p>Inoltre, si applica l'art. 316-ter del Codice penale in tema di indebita percezione di somme a danno dello Stato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni (pena commutabile in una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96).</p> <p>Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può presentare rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, regolarizzando l'indebita percezione, qualora già accreditato, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, tramite il modello F24 con codici tributo "8077", "8078" e "8079" (rispettivamente capitale, interessi e sanzioni) applicando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97. Non sono applicabili sanzioni tributarie nel caso in cui la violazione è derivata dall'incertezza normativa.</p>		<p>Inoltre, al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il finanziamento erogabile ai sensi della misura "Resto al Sud" viene ora innalzato da € 50.000 a € 60.000, mentre la percentuale di contributo a fondo perduto viene portata dal 35% al 50% (correlativamente la percentuale di finanziamento bancario agevolato scende dal 65% al 50%).</p> <p>Le domande devono essere inviate sulla piattaforma Invitalia.</p>
<p>26 Contributo a fondo perduto a favore dei beneficiari di "Resto al Sud"</p> <p>Art. 245, DL 34 Art. 245-bis, DL 34.</p>	<p>Con l'art. 1 del DL n. 91/2017 era stata attivata la misura agevolativa denominata "Resto al Sud" a favore di giovani imprenditori e professionisti (di età compresa tra 18 e 45 anni) residenti nelle regioni del Sud (nonché nelle regioni del Centro Italia colpite dai recenti eventi sismici), consistente in finanziamenti coperti per il 35% da contributi a fondo perduto e per il restante 65% sotto forma di prestiti a tasso zero erogati da istituti di credito.</p> <p>Ai beneficiari della predetta misura viene ora riconosciuto un contributo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 15.000 a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti; • € 10.000 a favore di ciascun socio, fino a un importo massimo di € 40.000 per singola impresa. <p>Per ottenere il contributo i beneficiari devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver completato il programma di spesa finanziato con la misura agevolativa; • possedere i requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni; • aver adempiuto, al momento della domanda, agli obblighi di restituzione della rate del finanziamento bancario di cui sopra. 	<p>27 Bonus per acquisto di biciclette</p> <p>Art. 229, DL 34 In attesa piattaforma web o modulo di richiesta accedendo al portale del ministero dell'Ambiente (modalità ancora da confermare).</p>	<p>È riconosciuto un "buono mobilità" pari al 60% (fino ad un massimo di 500 euro) delle spese sostenute dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, per tutti i residenti maggiori nelle maggiori città e nelle rispettive province e nei comuni con più di 50.000 abitanti, per l'acquisto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture. Fondi limitati a 120 milioni complessivi.</p> <p>Non sono ancora state definite le modalità di rimborso che avrebbe dovuto avvenire in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web: nella prima fase sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa. Per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (e attenzione serve la fattura, non basta lo scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web. • dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web: nella seconda fase il cittadino pagherà al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili. Lo sconto diretto da parte del fornitore funziona grazie a un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'app. Gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare la bici o godere del servizio individuato. <p>Pare invece che l'applicazione non sarà realizzata e che sarà necessario collegarsi al sito del Ministero dell'Ambiente, compilare la richiesta di rimborso inserendo dati anagrafici e di residenza, Iban e allegando fattura o scontrino parlante. Il rimborso dovrebbe essere accreditato entro 10-15 giorni direttamente tramite sul conto corrente.</p>
		<p>28 Contributo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2</p> <p>Art. 44, DL 34</p> <p>Con DM Mef-Mise verranno stabilite le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro entro cui sono riconosciuti i contributi previsti dalla norma.</p>	<p>Ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che acquisteranno in Italia dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che:</p> <ol style="list-style-type: none"> abbia emissioni di Co2 comprese tra 0 e 60 g/Km e prezzo di listino inferiore a € 50.000 (netto IVA), ovvero abbia emissioni di Co2 comprese tra 61 e 110 g/Km, siano omologati almeno Euro 6 e abbiano prezzo di listino inferiore a € 40.000 (netto IVA), <p>sono riconosciuti i seguenti contributi:</p> <ol style="list-style-type: none"> se l'acquisto avviene con contestuale

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

	<p>rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010 o che nel periodo 1.8 – 31.12.2020 superi i 10 anni di anzianità dalla data dell'immatricolazione (esclusi, dunque, in ogni caso i veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2010), il contributo, riconosciuto a condizione che il venditore pratici uno sconto di almeno € 2.000, è parametrato al numero di grammi di Co2 emessi per chilometro, e può arrivare ad un massimo di 2.000 euro (per le sole persone fisiche che per l'acquisto di un veicolo con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 110 g/Km, presentano alla rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 avente prezzo di listino inferiore a € 50.000, netto IVA, è previsto, oltre al contributo di € 1.500, un contributo aggiuntivo di € 750 da utilizzare in forma di credito d'imposta per l'acquisto, entro tre annualità, di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile);</p> <p>b) se l'acquisto avviene senza contestuale rottamazione, il contributo, riconosciuto a condizione che il venditore pratici uno sconto di almeno € 1.000, è parametrato al numero di grammi di Co2 e può arrivare ad un massimo di 1.000 euro.</p> <p>I predetti contributi sono cumulabili con quelli già previsti dalla L. n. 145/2018 (c.d. Ecobonus) che riconosce a chi acquista in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a € 50.000 (netto IVA) contributi fino ad un massimo di 6.000 euro, in caso di contestuale rottamazione, e di 4.000, senza rottamazione.</p> <p>Inoltre, per le sole persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato da Euro 0 a Euro 3, acquistando un veicolo usato omologato almeno Euro 6 o con emissioni di Co2 non superiori a 60g/Km, il pagamento delle imposte sul trasferimento del veicolo acquistato è determinato in misura pari al 60%.</p>	<p>31 Indennità requisizione strutture alberghiere</p> <p>Art. 146, DL 34.</p> <p>32 Credito d'imposta e bonus per titolari di ISEE non superiore ad € 40.000 relativamente a spese di soggiorno turistico</p> <p>Art. 176, DL 34 provvedimento attuativo del direttore dell'agenzia delle entrate 17.6, n. 237174 ris. 33/E del 25 giugno 2020.</p>	<p>Alle strutture alberghiere requisite nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia è riconosciuta – a titolo di acconto – un'indennità nella misura dello 0,42%, per ogni mese (o frazione di mese) di effettiva durata della requisizione, del valore della rendita catastale rivalutata con il moltiplicatore utilizzato ai fini della determinazione dell'imposta di registro (pari a 63 nel caso di strutture alberghiere di categoria D/2). L'indennità definitiva è determinata entro 40 giorni dalla liquidazione dell'acconto nella medesima misura dello 0,42%, ma sulla base del valore corrente di mercato al 31.12.2019 dell'immobile requisito.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in Italia da hotel, agriturismi e B&B. Il credito è utilizzabile presso un unico operatore turistico, da un solo componente per nucleo familiare e nella misura massima di € 500 a nucleo familiare. L'importo è di € 300 per i nuclei familiari composti da due persone e di € 150 per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell'80% presso il fornitore dei servizi alberghieri sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta. Il pagamento del corrispettivo alla struttura ricettiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non può essere rateizzato; • deve essere documentato da fattura elettronica o documento che attesti il codice fiscale del percettore; • deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. <p>La procedura, che prevede l'utilizzo di apposita piattaforma sul sito dell'Agenzia delle entrate, si articola in cinque passaggi indicati nel Provvedimento.</p> <p>Il fornitore recupera lo sconto, dal giorno successivo alla conferma dell'applicazione dello stesso, sotto forma di credito d'imposta (cod. 6915) utilizzabile in compensazione o cedibile a terzi.</p>
<p>29 Contributo per l'acquisto di ciclomotori e motocicli</p> <p>Art. 44-bis, DL 34 Art. 1, L. 145/2018.</p>	<p>A coloro che nel 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un ciclomotore o motociclo (categorie da L1e a L7e) elettrico o ibrido nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo paria al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000, ovvero • 40% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 4.000 se viene consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria pari o inferiore a euro 3. 	<p>33 Esenzioni IMU per stabilimenti balneari, alberghi, cinema, teatri, discoteche.</p> <p>Art. 177, DL 34 Art. 78, DL 104.</p>	<p>Sono esentati dall'IMU relativa all'anno 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché degli immobili degli stabilimenti termali; b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. <p>Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all'anno 2020 e dall'IMU relativa al 2021 e 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> d) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all'anno 2020;
TURISMO, ATTIVITÀ ALBERGHIERE, TESSILE			
<p>30 Contributi per i settori ricreativo e intrattenimento</p> <p>Art. 25-bis, DL 34 Attesa autorizzazione della Commissione europea e D.M. M.E.F. di concerto con il M.I.S.E., da emettersi entro il 18 agosto 2020, che stabilisca condizioni e modalità di funzionamento del fondo.</p>	<p>E' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2020, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento (codice ATECO 93.2), nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96. 09.05).</p>		

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		e) gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.			
34	Contributo per la filiera della ristorazione <i>Art. 58, DL 104.</i>	Nel limite di spesa di 600 milioni per il 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non tassato alle imprese in attività al 15.8.2020 (con fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiori ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 o con attività avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristoranti), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari. Un DM da emanarsi entro il 14.9.2020 stabilirà i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo. Il contributo è erogato dal concessionario convenzionato col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione). Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. I richiedenti sono tenuti a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.			
35	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici <i>Art. 59, DL 104.</i>	E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, con elevate presenze turistiche (e precisamente Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari), il cui ammontare di fatturato e corrispettivi realizzati in tali zone a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019. Il contributo è pari al 15%, 10% o 5% - rispettivamente per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000, tra 400.000 e 1.000.000 e oltre 1.000.000 di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.8.2020- della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e giugno 2019; non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non superiore a 150.000 euro; i suddetti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle suindicate zone A. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui			
					all'art. 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020 (contributo a fondo perduto); in particolare, deve essere presentata istanza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che stabilirà contenuto e termini della stessa. Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 (v. riquadro 33) per le imprese della ristorazione che possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
36	Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere <i>Art. 79, DL 104</i> Atteso entro il 30.8.2020 decreto ministeriale che adegua le disposizioni attuative del DM 7.5.2015.				E' riconosciuto il credito d'imposta (art. 10, DL 31.5.2014, n. 83) destinato alle strutture ricettive turistico- alberghiere, agriturismi e aziende termali esistenti alla data del 1° gennaio 2012, pari al 65% delle spese sostenute per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 fino ad un massimo di 200.000 euro per: • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia; • eliminazione delle barriere architettoniche; • miglioramento dell'efficienza energetica; • spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il limite di spesa complessivo è pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
37	Misure per il settore tessile <i>Artt. 38-bis e 48-bis, DL 34</i> Attesa autorizzazione della Commissione europea e D.M. M.I.S.E., da emettersi entro il 18 agosto 2020 che stabilisca condizioni e modalità di funzionamento del fondo.				E' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite di spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2020, alle imprese dell'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere giovani talenti. Inoltre, sulle rimanenze finali di magazzino delle aziende operante nei settori tessili e della pelletteria contraddistinti da stagionalità, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media degli ultimi tre esercizi (2017-2019).
EDITORIA E CULTURA					
38	Disposizioni per i giornali <i>Artt. 187-188, DL 34.</i>				Per l'anno 2020 l'iva per il commercio di quotidiani e periodici può applicarsi al numero di copie consegnate o spedite diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%. Le imprese editrici avranno inoltre diritto ad un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta (tetto 30 milioni di euro).
39	Bonus edicole <i>Art. 189, DL 34</i> In attesa D.P.C.M. attuativo da emettersi entro il 18 agosto 2020.				Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a € 500.
40	Credito d'imposta per i servizi digitali <i>Art. 190, DL 34</i> In attesa D.P.C.M. attuativo da emettersi entro il 18 agosto 2020.				Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito del 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate editte in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.			
TRASPORTI					
41	Buono viaggio <i>Art. 200 bis, DL 34</i> Atteso DM per assegnazione risorse.	E' istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2020 destinato alla concessione di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio) per gli spostamenti con taxi o noleggio auto con conducente, nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, da parte di persone a mobilità ridotta o con patologie accertate, anche se accompagnate. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.			svolgono attività sportiva giovanile, con ricavi compresi tra 200 mila euro e 15 milioni di euro, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 90 milioni di euro, sicuramente insufficiente così che si procederà ad una ripartizione proporzionale ai beneficiari. L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento europeo sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
42	Ristoro ai pendolari ferroviari o del trasporto pubblico locale <i>Art. 215, DL 34.</i>	I pendolari per motivi di lavoro o di studio che possiedono un abbonamento valido durante il periodo di confinamento possono dichiarare con autocertificazione che non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure governative; entro 30 giorni il vettore procede al ristoro o con emissione di un voucher di pari importo o con il prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo. Necessario informarsi presso i servizi ferroviari regionali e le corrispondenti aziende di trasporto pubblico locale. I pendolari per motivi di lavoro o di studio che possiedono un abbonamento valido durante il periodo di confinamento possono dichiarare con autocertificazione che non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure governative; entro 30 giorni il vettore procede al ristoro o con emissione di un voucher di pari importo o con il prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo. Necessario informarsi presso i servizi ferroviari regionali e le corrispondenti aziende di trasporto pubblico locale.		45	Azzeramento saldo irap 2019 e acconto 2020 <i>art. 24, DL 34</i> <i>ris. 28.</i> <i>circ. 25/E</i> L'aiuto non può essere concesso a un'impresa che si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019 come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 (cd "Quadro Temporaneo), ovvero ad un'impresa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti circostanze: - nel caso di una srl (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più di metà del capitale sociale sottoscritto a causa delle perdite cumulate; - nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più di metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfisi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione; - nel caso di una impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBIT-DA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
					Imprese (escluse holding e assicurazioni), enti non commerciali e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, non versano: • il saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti (in sostanza, risparmiano solo le imprese con Irap maggiore di quella del periodo d'imposta precedente o costituite nel 2019); il saldo deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna»; il minor debito può essere contabilizzato nel bilancio 2019, se non approvato, o quale sopravvenienza attiva nel 2020; • la prima rata (pari al 40%) dell'acconto IRAP (il minore tra "storico" e "previsionale") relativo al periodo di imposta successivo (escluso quindi dal calcolo dell'imposta dovuta per tale periodo). Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24). L'agevolazione costituisce aiuto da riportare nel quadro IS della dichiarazione; è sottoposta al limite di 800.000 euro (ridotto per taluni settori agricoli e della pesca) previsto dal quadro temporaneo degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed è cumulabile con gli aiuti de minimis sempre che siano rispettate le condizioni poste dai regolamenti Ue per il suddetto cumulo.
ALTRI BONUS					
43	Rimborso abbonamento non fruito <i>Art. 216, co. 4, DL 34.</i>	I titolari di abbonamento (anche di durata uguale o superiore a un mese) a palestre, piscine, ecc., non fruito a causa delle misure di contenimento sanitario possono presentare, entro il 18 agosto 2020, istanza di rimborso per il periodo non fruito. Entro 30 giorni il gestore procede al ristoro o con emissione di un voucher di pari importo.			
44	Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche <i>Art. 81, DL 104.</i>	Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile, società ed associazionisportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che			